

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 841

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VISIBELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1992

Estensione alle opere di edilizia sportiva della disciplina di
sanatoria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 28 febbraio 1985, n. 47, aveva previsto - come tutti ben ricordiamo - la possibilità di sanatoria nel settore dell'edilizia, ed erano state, perciò, messe in regola una infinità di situazioni di abusivismo, nel tentativo di ridare ordine all'assetto urbanistico delle nostre città, anche se, come illustreremo più avanti, il risultato conseguito non può dirsi soddisfacente. Sono state così sanate le abitazioni di tante persone che, per migliorare le case in cui vivevano, non avevano rispettato la «catena» dei passaggi burocratici, talvolta persino incomprensibili. Ma sono state sanate anche molte situazioni, per così dire, di lusso: ville o mega-appartamenti, specie nei centri storici, che - ci sia consentito pensarlo - si trovavano in condizione abusiva più per eludere le norme che per «genuina» ignoranza dei complicati adempimenti richiesti; in termini strettamente economici, accade che si valuti più conveniente pagare una sanatoria (anche se comprensiva di multa o mora) piuttosto che pagare le tasse e rispettare i tempi di un *iter* regolare!

Ma non siamo qui in veste di moralizzatori; ciò che vogliamo invece mettere in evidenza è la portata della norma dell'85, o meglio le finalità e le situazioni soggettive che il meccanismo di sanatoria ha determinato. Ciò per spiegare subito quale sia lo scopo del disegno di legge che oggi presentiamo: chiediamo che la possibilità di sanatoria edilizia sancita sette anni fa dal legislatore, sia ora estesa alle opere ed alle strutture di edilizia sportiva. Si pensi ai vari campi all'aperto di calcio, pallacanestro, pallavolo; come pure ai vari palazzetti sportivi, edifici chiusi, dove i ragazzi possono trascorrere il loro tempo libero.

Tali luoghi sono per lo più costruiti con la solidarietà dei soci, dei ragazzi che

giocano e che si allenano, o di coloro che - ad esempio i parroci - sono vicini e sensibili alle problematiche del mondo dei giovani, troppo spesso derivanti dall'assenza di solidarietà sociale ed istituzionale, in un contesto che - duole constatarlo - eccelle solo per prepotenza ed egoismi.

Col nostro disegno di legge proponiamo di regolarizzare tutte quelle strutture sportive che, proprio per non essere in perfetta regola, vengono chiuse, demolite o comunque ne viene impedito l'uso; ed allora ecco che i giovani si trovano un'altra volta «sulla strada»: perchè non concedere una sanatoria per opere di carattere sociale che danno un interesse ai ragazzi, un genuino stimolo al confronto ed alla competitività sportiva? Non parliamo di ville, di palazzi o di costruttori intraprendenti; abbiamo in mente i campi di calcio parrocchiali e non, di qualche periferia o il «deposito» (che funge da palazzetto dello sport!), destinato alla ginnastica in mancanza di un'altra palestra. Si tenga conto, peraltro, che persino il verde agricolo non è tanto preordinato alla salvaguardia degli interessi dell'agricoltore quanto, invece, ad evitare ulteriori insediamenti edilizi che possano risultare pregiudizievoli per il conveniente equilibrio delle condizioni di vivibilità della popolazione.

Ma vi è un'altra valenza, oltre a questo importante aspetto sociale, che non va sottovalutata: l'avvenuta sanatoria edilizia di situazioni abusive ha finito, inevitabilmente, per modificare i parametri urbanistici previsti dai vari piani regolatori che garantivano la salubrità (se possiamo chiamarla ancora così!) dei centri urbani e di quelle zone che, sebbene periferiche, registrano un'elevata densità di popolazione; questi *standards* possono ben trovare un equilibrio attraverso la sanatoria che proponiamo nel nostro disegno di legge, miglio-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rando la qualità della vita già compromessa da vari fattori. Ciò che sosteniamo, in altre parole, è che gli *standards* «di vivibilità» devono essere garantiti, così come deve essere garantito alla collettività l'uso di strutture sociali.

Da ultimo vogliamo osservare che la data del 24 ottobre 1989 prevista all'articolo 1, è stata presa in considerazione in quanto è quella prevista per l'amnistia penale dei reati di abusivismo minore.

Onorevoli senatori, siamo certi di trovare la vostra sensibilità per la rapida approvazione del nostro disegno di legge portatore di istanze sociali, senza contare poi che non incide sulla spesa dello Stato, ma anzi ne rappresenta un'entrata, per quanto attiene alle somme che verranno versate dai diretti interessati, ed un risparmio, poichè trattasi di opere sociali realizzate senza attingere dalle somme per oneri di urbanizzazione secondaria, pagate dai cittadini per le loro abitazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni di sanatoria edilizia di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano alle opere di edilizia sportiva di uso pubblico o privato ultimate entro il 24 ottobre 1989.

Art. 2.

1. Il termine per la presentazione delle domande di sanatoria di cui all'articolo 1 è fissato al 31 dicembre 1993.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri può autorizzare, con proprio decreto, una proroga semestrale del termine di cui al precedente comma 1.

Art. 3.

1. Per quanto attiene alle modalità di presentazione e di ricevibilità delle domande di sanatoria dell'edilizia sportiva si applicano le norme di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.